



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
LINEE GUIDA PER CAMPI FOTOVOLTAICI.**

Art. 1 Disposizioni generali

Il fine del presente Documento è quello di regolamentare l'installazione in zona agricola degli impianti di produzione di energia rinnovabile non programmabili, di potenza nominale maggiore di 20 kW e sino ad 1 MW, in modo da coniugare e soddisfare le esigenze derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali di "promozione dell'energia elettrica prodotte da fonti energetiche alternative rinnovabili nel mercato dell'elettricità" (art. 1, comma 1. b) del D.Lgs. 387/2003) "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico" (art. 12, c. 3, del D.Lgs. 387/2003).

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

Impianto fotovoltaico - D.lgs. 387/2003: impianto elettrico che sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Sono da intendersi parti dell'impianto i pannelli fotovoltaici, gli inverter, i supporti dei pannelli nonché il quadro di connessione e i contatori;

Cabina elettrica: Manufatto stabile ed ancorato al terreno contenente strumentazioni atte a elevare o abbassare la tensione nominale di corrente elettrica, nonché alloggiare contatori e quadri elettrici;

Cavidotto: Tubazione di idoneo materiale in grado di connettere, per la specifica caratterizzazione delle presenti, la cabina elettrica alla rete elettrica nazionale;

Impianto fotovoltaici integrati - D.M 19/02/2007: impianti fotovoltaici posti sul tetto degli edifici, o architettonicamente integrati o parzialmente integrati come definiti dal D.M. 19/02/2007.

Pannelli fotovoltaici appoggiati a terra: Si intendono in tale categoria le installazioni in cui i pannelli fotovoltaici sono appoggiati agli estremi mediante sostegni (in alluminio o lamiera) ancorati in maniera temporanea al suolo (fig.1);

Pannelli fotovoltaici posti su palo: Si intendono in tale categoria le installazioni in cui i pannelli sono sospesi e il peso viene scaricato a terra da un solo palo o da una struttura simile a V (fig.2).

Fig. 1





Fig. 2



Art. 3 Norme urbanistiche

Tenuto conto della discrezionalità del Comune in materia di governo del territorio, che ha la possibilità attraverso lo strumento urbanistico di definire zone specificatamente destinate ad impianti per la produzione di energie rinnovabili, nonché istituire norme specifiche per l'attuazione delle stesse, e nelle more dell'adozione di una specifica previsione nello strumento urbanistico (da prevedere con l'adozione del Piano strutturale Comunale o di una variante specifica al Piano regolatore generale), trova applicazione il comma 7 dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento con il territorio agricolo. Limitazioni, prescrizioni, norme di indirizzo che saranno adottate con gli strumenti urbanistici troveranno applicazione solo dopo la loro approvazione, fatta salva l'applicazione della norma della "salvaguardia" ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/2001.

Art. 4 Prescrizioni obbligatorie per gli impianti fotovoltaici.

Viabilità

Tutta la viabilità creata per l'accesso al campo fotovoltaico dalla strada principale asfaltata, alla corsia esterna le stringhe per la manutenzione, dovranno essere realizzate in terra battuta o con riporto in ghiaia drenante. Non è ammesso l'uso di materiali che modifichino la permeabilità del suolo.

Le corsie interfilari tra i pannelli dovranno essere inverdite.

Recinzioni

Eventuali recinzioni, atte ad evitare le introspezioni, dovranno essere realizzate senza la creazione di muretti e/o cordoli di fondazione. È sempre obbligatorio progettare e realizzare adeguati elementi d'ambientazione da prevedersi attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone (schermature).

Illuminazione del campo fotovoltaico nelle ore notturne.

E' ammessa l'installazione di sistemi capaci di illuminare il campo fotovoltaico durante le ore notturne anche al fine di evitare furti o introspezioni. I pali di illuminazione non potranno essere più alti di 50 centimetri rispetto all'altezza max del pannello fotovoltaico e l'orientamento del fascio luminoso dovrà essere tale da non creare inquinamento luminoso così come definito e regolato dalla LR 19 del 29/09/2003 e smi. In caso di tali installazioni l'impatto luminoso dovrà essere valutato dagli organi competenti.

Cavidotti ed elettrodotti

La creazione di sistemi di connessione elettrica dalle stringhe al quadro elettrico, ai contatori, nonché eventuali elettrodotti di connessione alla rete elettrica nazionale dovranno essere realizzati mediante cavidotti interrati e debitamente segnalati. E' ammessa la realizzazione di elettrodotti aerei solo per il superamento di ostacoli naturali (a titolo esemplificativo e non esaustivo fiumi, torrenti, canali di bonifica) previa valutazione di compatibilità elettromagnetica e paesaggistica rilasciata dagli organismi competenti.

Cabine elettriche

Per permettere l'alloggiamento del quadro elettrico e dei contatori, nonché l'idonea strumentazione per la connessione alla linea elettrica è ammessa la realizzazione di una sola cabina elettrica per campo fotovoltaico solo ed esclusivamente se il gestore dei servizi elettrici locali richiede al soggetto proponente in maniera esplicita la realizzazione di una cabina. La realizzazione del manufatto dovrà rispettare la normativa antisismica vigente.

L'edificio dovrà essere integrato con il contesto paesaggistico prevedendo l'utilizzo di adeguate soluzioni volumetriche, cromatiche e materiche da validarsi previo parere della competente Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio. E' ammessa la realizzazione di pareti verticali inverdite con idonei rampicanti (edera, vite americana...).

Pannelli fotovoltaici e fondazioni

È ammessa la realizzazione della stringa fotovoltaica con appoggio a terra mediante 4 appoggi o attraverso strutture unitarie.

Le strutture a più appoggi dovranno avere nella parte inferiore altezza non superiore a 60 cm, mentre quelle "a palo" o similari altezza non superiore ai 3 metri (valutati da terra al punto di connessione tra il palo e il pannello fotovoltaico).

Le strutture di fondazione non potranno essere a platea continua, ma realizzate con tecnologie che una volta dismesso l'impianto permettano di essere facilmente rimosse per favorire la rinaturalizzazione del terreno.

Distanze

La distanza minima degli impianti fotovoltaici dal territorio urbanizzato non può essere inferiore a m 100, da qualsiasi punto venga misurata rispetto al contorno dell'impianto.

La distanza minima dai confini delle opere costituenti l'impianto fotovoltaico, comprese le opere accessorie fuori terra, non deve essere inferiore a 10 m, escluse le opere necessarie al collegamento elettrico e la cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta purché la stessa presenti le caratteristiche di vano tecnico previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

Art. 5 Procedimento per il rilascio del titolo edilizio per la costruzione dell'impianto.

Iter

Il procedimento amministrativo descritto nel presente articolo è riferito esclusivamente alle istanze non soggette ad "autorizzazione unica" di competenza della Provincia di Bologna.

Per l'ottenimento del titolo edilizio all'installazione dell'impianto fotovoltaico il richiedente dovrà presentare allo Sportello Edilizia del Comune istanza di permesso di costruire.

L'istanza e la documentazione richiesta nel presente articolo dovrà essere presentata in tre copie cartacee ed una su supporto informatico.

Il supporto informatico dovrà contenere la medesima documentazione consegnata in cartaceo, utilizzando esclusivamente file in formato "pdf".

Il responsabile del procedimento verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento e, ove necessario, può richiedere, per una sola volta, integrazioni e chiarimenti, sospendendo il procedimento.

Il termine di conclusione riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta.

La mancata integrazione documentale comporta l'improcedibilità della domanda che potrà, tuttavia, essere nuovamente presentata.

Il procedimento si svolge entro i termini stabiliti dalla L.R. 31/2002 (permesso di costruire).

Il responsabile del procedimento acquisisce il parere di Arpa e Ausl competenti territorialmente e qualora necessario il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Provvedimento ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Soprintendenza).

A conclusione del procedimento verrà rilasciato il titolo edilizio che costituisce titolo a realizzare l'impianto in conformità al progetto approvato.

Il titolo edilizio includerà le eventuali prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e contiene l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nell'apposito Piano.

Il titolo edilizio sarà trasmesso alla Provincia di Bologna.

Documentazione:

All'istanza di permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico deve essere allegata la seguente documentazione:

- progetto definitivo dell'intervento;
- Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto;
- Relazione tecnica descrittiva dell'intervento, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto;
- relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
- relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- Elenco di tutte le autorizzazioni, dei pareri, dei nulla osta e/o gli atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di generazione o degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, delle opere connesse; delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso;
- Dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire (documentazione attestante la disponibilità dell'immobile oggetto d'intervento);
- piano di dismissione dell'impianto, con indicati i costi di smantellamento dell'impianto e di ripristino dei luoghi.
- Estratto autentico di mappa e visure catastali aggiornati, atti ad identificare tutte le particelle ed eventuali subalterni oggetto dell'intervento e le relative superfici e proprietà;
- Estratto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, con l'indicazione della localizzazione dell'impianto e dei vincoli ambientali e paesaggistici;
- Documentazione fotografica attestante le condizioni del sito prima dell'intervento;
- Relazione paesaggistica, se in area vincolata, ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi;
- Schemi di connessione dello stesso alla rete elettrica ed individuazione del punto di connessione;

- La stima della vita utile, la descrizione delle modalità di dismissione dell'impianto e di smaltimento del materiale utilizzato, contenete una perizia giurata dei costi di dismissione dell'impianto, descrizione e ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio; ipotesi/progetto preliminare di recupero ambientale dell'area a fine vita utile;
- Atto unilaterale d'obbligo di impegno alla dismissione, allo smaltimento del materiale di risulta dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio
- Copia della domanda di allacciamento alla rete elettrica, presentato al Gestore della Rete interessato
- Fotocopia della carta d'identità del proponente o di altro documento di identificazione in corso di validità
- studio di inserimento paesaggistico, previsione di opere di mitigazione ambientale e di inserimento paesaggistico.

Contenuto del titolo edilizio

Il titolo edilizio rilasciato ha le seguenti caratteristiche e contenuti:

- · costituisce titolo a costruire l'impianto;
- · include la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03;
- · include le eventuali prescrizioni cui sono subordinati la realizzazione e/o l'esercizio dell'impianto;
- · contiene l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
- · riporta i termini di inizio e fine lavori decorsi i quali la stessa decade automaticamente.
- · riporta la propria efficacia temporale in ogni caso non inferiore a tre anni;
- · prevede, qualora l'intervento autorizzato incida su beni culturali l'obbligo di invio delle dichiarazioni di inizio lavori anche alla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, competente per territorio;
- · specifica che eventuali modifiche progettuali e passaggi di titolarità dell'impianto, dei terreni in cui l'impianto è localizzato o della gestione dello stesso devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune;
- · specifica che l'autorizzazione decade, previa diffida e assegnazione del termine per controdurre e per adempiere le prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.
- Specifica la durata massima di esercizio dell'impianto pari a venti anni;

Durata dell'autorizzazione, rinnovo, modifiche al progetto e cambi di titolarità

Il titolo edilizio ha validità triennale.

In attuazione dell'art. 5 comma 7 del Decreto Ministeriale 19.02.2007, l'acquisizione del titolo edilizio da parte dell'esercente sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/2003.

La domanda di rinnovo/proroga del titolo edilizio deve essere presentata dal titolare allo Sportello Edilizia almeno tre mesi prima della data di scadenza.

L'intestatario che intende modificare la titolarità del titolo edilizio (per cessione, per modifica della ragione sociale o della tipologia societaria) deve presentare allo Sportello Edilizia apposita domanda in carta libera, con la quale richiede la voltura in favore del nuovo soggetto.

La voltura è assentita con determina del Responsabile del Servizio che, verificata l'insussistenza di cause ostative in capo al cessionario, conferma a suo carico tutti gli obblighi e le prescrizioni gravanti sull'originario titolare dell'autorizzazione.

Art. 6 Garanzia.

A conferma dell'adempimento di "rimessa in pristino dello stato dei luoghi", e prima del ritiro del titolo edilizio il titolare dovrà presentare al Comune idonea garanzia economica, di importo pari al costo della dismissione dell'impianto, determinato nel progetto presentato, secondo le seguenti modalità:

1. cauzione in denaro versato presso la tesoreria del Comune, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o titoli comunali emessi dal Comune di Mordano qualora disponibili sul mercato.

2. fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia prestata dovrà avere una durata equivalente alla durata di esercizio dell'impianto. La garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzia una variazione dei costi di dismissione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Art. 7 Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi.

Il proponente presenta, unitamente al progetto definitivo, un piano di dismissione dell'impianto che deve prefigurare, nel caso di cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione dell'infrastruttura e di tutte le opere connesse, il ripristino dei siti, secondo le vocazioni proprie del territorio, e le modalità di smaltimento dei materiali rimossi.

Con cadenza quinquennale tale piano deve essere aggiornato economicamente e tecnologicamente e deve essere allegato alla richiesta di rinnovo: in caso di variazione del costo di dismissione, rispetto a quanto indicato nel progetto originariamente autorizzato, deve essere aggiornata la relativa garanzia di cui al precedente articolo.

Art. 8 Oneri istruttori.

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio del titolo edilizio, o per la sua modifica sostanziale sono determinati nella misura dello 0,02% del valore delle opere da realizzare evidenziate nel progetto, e sono a carico del proponente, che all'istanza dovrà allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il diniego del titolo edilizio da parte del Comune o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

Gli oneri istruttori sono ridotti del 50% per la richiesta di proroga/rinnovo per la costruzione dell'impianto.

Art. 9 Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti che hanno fatto istanza di permesso di costruire ed il procedimento non è stato ancora concluso e non sia decorso il termine per il silenzio assenso.

Appendice riferimenti normativi

- D.lgs 16 marzo 1999 n° 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CEE recante le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"
- Legge 09/01/1991 n. 10 "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
- LEGGE 18 giugno 1993, n.192 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992."
- DPR 26/08/1993 n.412 "Regolamento di attuazione della Legge n. 10/91"
- DPR n. 380/2001 capo VI Art. 123
- D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".
- D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 aggiornato con D.Lgs. 29/12/2006 n. 311
- d.LGS 152/2006;
- D.M. 19/02/2007 (G.U. 23/12/07 n. 45)
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"
- Decreto Legge n. 207 del 30/12/2008 (cosiddetto Decreto "Milleproroghe")
- L.R. 10/1993;
- L.R. 31/2002;
- L.R. 26/2004;
- L.R. 9/99;